

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



Commissione degli affari giuridici
CH-3003 Berna

www.parlamento.ch
rk.caj@pd.admin.ch

05.412 n Iniziativa parlamentare.
Impiego illecito di valori patrimoniali ottenuti con frode non commessa con astuzia. Perseguimento penale

**RAPPORTO
DELLA COMMISSIONE DEGLI AFFARI GIURIDICI
DEL 29 OTTOBRE 2009**

Compendio

Nel diritto vigente è passibile di pena chiunque impiega indebitamente valori patrimoniali venuti in suo possesso indipendentemente dalla sua volontà (art. 141^{bis} CP), nel caso tipico in seguito a un errore di versamento. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è esente da pena chiunque provoca, o contribuisce a provocare, un versamento erroneo con l'inganno, sempre che l'autore del reato abbia operato senza astuzia e non entri pertanto in linea di conto la fattispecie della truffa (art. 146 CP).

L'attuale situazione giuridica è insoddisfacente. Pertanto la Commissione propone di modificare l'articolo 141^{bis} CP, basandolo non sulla volontà dell'autore del reato ma sul fatto che questi non ha alcun diritto sui valori patrimoniali nel momento in cui vengono in suo possesso.

Oggetto del reato perseguito dal vigente articolo 141^{bis} CP può essere soltanto un credito. Tale credito deve essere venuto in possesso dell'autore del reato «in modo indipendente dalla sua volontà», vale a dire senza che questi abbia operato a tal fine. Per quanto concerne i valori patrimoniali ottenuti in seguito a un versamento erroneo, il criterio dell'indipendenza dalla volontà dell'autore del reato non è però determinante poiché tutti gli accrediti su un conto avvengono senza intervento diretto del titolare del conto, sempre che non si tratti di un versamento che quest'ultimo ha eseguito⁴. Secondo il Tribunale federale, la formulazione della fattispecie non è soddisfacente poiché, come fa notare a ragione la dottrina⁵, la punibilità è data soltanto se i beni patrimoniali sono pervenuti all'autore del reato in modo indipendente dalla sua volontà. Infatti, di regola in situazioni di questo genere non è tanto la volontà dell'autore a essere determinante quanto quella della persona che ha eseguito il versamento. Secondo la giurisprudenza, i valori patrimoniali vengono in possesso dell'autore del reato in modo indipendente dalla sua volontà soltanto se una svista causa un versamento erroneo con un conseguente accredito sul conto di una persona a cui l'importo versato non era destinato. Quanto precede vale anche quando una persona, ritenendo erroneamente di essere ancora in debito, esegue per la seconda volta un versamento sul conto a cui il pagamento era effettivamente destinato. Invece, se l'autore del reato ha causato il versamento erroneo, o vi ha contribuito, ingannando la persona che ha eseguito il versamento, non si può considerare che i valori patrimoniali siano venuti in possesso dell'autore del reato in modo indipendente dalla sua volontà. I seguenti criteri sono decisivi: l'autore deve essere rimasto sorpreso dall'erroneo bonifico, non deve essere intervenuto in alcun modo per indurlo né deve avervi alcun diritto⁶. Occorre rilevare che, diversamente dall'appropriazione semplice di una cosa mobile prevista nell'articolo 137 CP, l'articolo 141^{bis} CP non costituisce una fattispecie di base. Questa disposizione è pertanto troppo specifica per essere applicata come norma residuale nei casi in cui la truffa deve essere esclusa perché non vi è stato inganno con astuzia oppure nei casi in cui una persona impiega valori patrimoniali che non le sono stati affidati⁷.

2.2 Considerazioni della Commissione

La Commissione ritiene insoddisfacente la situazione giuridica attuale. La formulazione troppo restrittiva dell'attuale articolo 141^{bis} CP porta a una situazione assurda poiché lascia impunito chi ha contribuito attivamente, seppur in misura minima, a un versamento erroneo e riceve di conseguenza un trattamento migliore di chi non ha contribuito al compimento del versamento, pur avendo impiegato indebitamente i valori patrimoniali versatigli per errore. Anche se riconosce questa problematica, il Tribunale federale non ritiene possibile dare alla norma un'interpretazione contraria

⁴ cfr. in proposito Marcel Alexander Niggli, in: Marcel Alexander Niggli / Hans Wiprächtiger (ed.), *Basler Kommentar zum Strafrecht II*, 2^a ed., Basilea 2007 (in seguito BSK), n. 12 ad Art. 141^{bis} CP con ulteriori riferimenti

⁵ cfr. riferimenti in DTF 131 IV 11 consid. 3.1.2

⁶ DTF 131 IV 11 consid. 3.1.2, 126 IV 209, 126 IV 161 consid. 3c, 123 IV 125 consid. 2b

⁷ DTF 131 IV 11 consid. 3.1.2 con riferimenti

sabile sia contribuendo in qualche modo a tale inganno. Deve essere ritenuto a favore dell'autore del reato, come prescrive l'articolo 13 CP (errore sui fatti), il fatto di considerare, per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto, di avere diritto all'importo versato¹².

La Commissione propone di inserire nel testo l'espressione «nel momento in cui li riceve» per precisare che la disposizione non si applica se un contratto concluso tra la persona che ha impiegato i valori patrimoniali e la persona che li ha versati è risolto o annullato dopo il trapasso del possesso (cfr. art. 62 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni [CO]¹³)¹⁴. Si considera che l'autore del reato sia venuto in possesso dei valori patrimoniali a partire dal momento in cui acquisisce il potere di disporre e la persona da cui i valori patrimoniali provengono cessa in ogni caso di poterne disporre¹⁵.

La presente modifica non vuole istituire una sanzione generale per i casi di impiego illecito di valori patrimoniali. In particolare, la Commissione non vuole inserire nel Codice penale una fattispecie di base in materia di crediti che funga da norma residuale nei casi in cui non sono adempiute le condizioni della truffa e dell'appropriazione indebita.

3.2 Codice penale militare

Art. 133a cpv. 1 Impiego illecito di valori patrimoniali

Poiché l'articolo 133a del Codice penale militare (CPM)¹⁶ ha contenuto analogo all'articolo 141^{bis} CP, la Commissione propone di apportare alla prima norma la medesima modifica suggerita nella presente iniziativa per la seconda disposizione.

4 Ripercussioni

Le disposizioni di legge proposte nella presente iniziativa non hanno ripercussioni dirette per la Confederazione né dal profilo finanziario né da quello del personale.

Non si può escludere che il numero di procedimenti penali aumenterà in seguito all'adozione delle disposizioni proposte in questa sede, con il conseguente aumento della mole di lavoro delle autorità cantonali di perseguimento penale. È attualmente impossibile stimare i costi penali che possono derivarne.

¹² Marcel Alexander Niggli, BSK, n. 16 ad art. 141^{bis} CP; DTF 126 IV 161 segg.

¹³ RS 220

¹⁴ Stefan Trechsel / Dean Cramer, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar Zurigo/San Gallo 2008, n. 3 ad art. 141^{bis} CP

¹⁵ Günter Stratenwerth / Guido Jenny, op. cit., § 14 n. 14.

¹⁶ RS 321.0

La modifica di legge proposta poggia sull'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale¹⁷ secondo cui la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.